

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI PER UN'INIZIATIVA (senza valutazione d'impatto)

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi del proprio operato affinché possano esprimersi e partecipare efficacemente alle attività di consultazione.

I destinatari sono pertanto invitati a dire la loro sul modo in cui la Commissione interpreta il problema, a proporre possibili soluzioni e a trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo.

TITOLO DELL'INIZIATIVA	Tre atti riguardanti diversi aspetti dell'imballaggio: 1) calcolo e verifica del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi; 2) criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica; 3) condizioni per l'importazione di materiali plastici riciclati o di articoli contenenti plastica riciclata da paesi terzi (non UE).
DG CAPOFILA – UNITÀ COMPETENTE	Direzione generale dell'Ambiente (DG ENV) - Direzione B - Unità B.1 - Bioeconomia e materiali sostenibili
PROBABILE TIPO DI INIZIATIVA	Due atti di esecuzione della Commissione e un atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
TEMPISTICA INDICATIVA	Quarto trimestre 2026
ULTERIORI INFORMAZIONI	Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj Pagina web della Commissione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en?prefLang=it

Questo documento ha scopo puramente informativo. Non pregiudica in nulla la decisione finale della Commissione di proseguire o meno l'iniziativa, né il contenuto finale della stessa. Tutti gli elementi dell'iniziativa qui descritti, compresa la sua tempistica, possono cambiare.

A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà

Contesto politico

Secondo le stime, il 40 % degli imballaggi immessi sul mercato dell'UE è costituito da plastica¹. Il regolamento (UE) 2025/40² disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nell'UE. Il regolamento stabilisce norme armonizzate per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, tra cui prescrizioni riguardanti la presenza di una quantità minima di plastica riciclata negli imballaggi immessi sul mercato dell'UE.

La presente iniziativa riguarda le norme dettagliate necessarie per rendere le prescrizioni sul contenuto riciclato praticabili, verificabili e applicabili. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/40 conferisce alla Commissione il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2026, due atti di esecuzione e un atto delegato relativi al calcolo e alla verifica del contenuto di plastica riciclata e ai criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio, nonché di stabilire le condizioni per l'importazione di materiali plastici riciclati o articoli contenenti plastica riciclata da paesi terzi (extra UE).

L'iniziativa sarà coerente con i lavori della Commissione sulla razionalizzazione dei vari metodi di contabilizzazione della CO₂, come indicato nel piano d'azione per una razionalizzazione approfondita del corpus normativo³.

¹ https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en?prefLang=it

² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040.

³ Cfr. l'allegato del COM(2026) 380 final.

Problema che si intende affrontare con l'iniziativa
Gli imballaggi di plastica continuano a dipendere fortemente da materiali vergini di origine fossile. Il regolamento (UE) 2025/40 introduce obiettivi minimi di contenuto riciclato per gli imballaggi di plastica al fine di sostenere la circolarità, ridurre l'uso di materie prime primarie e creare una domanda di plastica riciclata di alta qualità. Tuttavia, in assenza di norme armonizzate, gli operatori e le autorità competenti potrebbero applicare metodi di calcolo, obblighi di prova e pratiche di verifica diversi per il contenuto riciclato determinando una situazione di incertezza per le imprese, rendendo più difficile l'applicazione delle norme e rischiando di compromettere la parità di condizioni nel mercato unico. Lo studio⁴ condotto in vista della revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (abrogata dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), confluito nella valutazione d'impatto⁵ che accompagna la proposta di revisione della Commissione, ha evidenziato la scarsa diffusione di contenuti riciclati e la necessità di una definizione e di un metodo di misurazione armonizzati, anche per la comunicazione e verifica. Ha inoltre segnalato problemi riguardanti gli oneri amministrativi, i flussi di dati, la collaborazione nella filiera e la disponibilità e qualità della plastica riciclata.
Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)
Base giuridica
La base giuridica del regolamento (UE) 2025/40 è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente iniziativa si basa sui poteri conferiti dall'articolo 7 di tale regolamento: • articolo 7, paragrafo 8: l'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo e il formato della documentazione tecnica; • articolo 7, paragrafo 9: l'atto delegato che integra il regolamento con criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica; • articolo 7, paragrafo 10: l'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per la valutazione, la verifica e la certificazione dell'equivalenza, anche mediante audit da parte di terzi, nel caso in cui il contenuto riciclato sia recuperato da rifiuti di plastica post-consumo raccolti o riciclati in un paese terzo.
Necessità pratica di un intervento dell'UE
Alla Commissione è conferito il potere di stabilire norme uniformi dell'UE per facilitare il funzionamento del mercato unico. Un approccio a livello dell'UE intende ridurre pratiche nazionali divergenti, sostenere la libera circolazione degli imballaggi conformi, migliorare la credibilità delle dichiarazioni sul contenuto riciclato e garantire una concorrenza leale tra le filiere dell'UE e quelle dei paesi terzi.
B. Obiettivi dell'iniziativa e modalità di conseguimento
L'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, riguarderà il calcolo e la verifica del contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti nell'Unione europea e il formato della relativa documentazione tecnica. Tra gli aspetti di cui tener conto figurano i flussi di dati, la catena di custodia, il livello di aggregazione, le prove che gli operatori devono conservare ed eventualmente gli audit da parte di terzi indipendenti. Sono inoltre da prendere in considerazione le prestazioni economiche e ambientali, la qualità dei risultati, la disponibilità di rifiuti, l'energia necessaria, le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti. L'atto delegato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, intende integrare il regolamento con criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica. I criteri devono basarsi su una valutazione delle tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo conto delle prestazioni economiche e ambientali, della qualità dei risultati, della disponibilità di rifiuti, dell'energia necessaria, delle emissioni di gas a effetto serra e di altri impatti ambientali pertinenti. L'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 10, stabilirà la metodologia per valutare, verificare e certificare l'equivalenza qualora il contenuto riciclato sia recuperato da rifiuti di plastica post-consumo raccolti o riciclati in un paese terzo (extra UE). La valutazione deve prendere in considerazione la tutela dell'ambiente e della salute umana, il riciclaggio ecocompatibile e di alta qualità, l'efficienza delle risorse e le norme di qualità per i settori del riciclo quando il contenuto riciclato è raccolto, smistato o riciclato nei paesi terzi.

⁴ https://environment.ec.europa.eu/document/download/00f9d1fb-3884-4550-a091-125abd9639bb_en.

⁵ [EUR-Lex - 52022SC0384 - EN - EUR-Lex](#).

Probabile impatto	
Gli atti dovrebbero favorire la certezza del diritto, un'applicazione coerente, dichiarazioni attendibili sul contenuto riciclato, una domanda di plastica riciclata di alta qualità e condizioni di parità per gli imballaggi immessi sul mercato unico. Dovrebbero inoltre contribuire a garantire che il contenuto riciclato conteggiato ai fini dei rispettivi obiettivi derivi da un riciclaggio effettuato in condizioni credibili di tutela dell'ambiente e della salute. Gli operatori economici potrebbero dover sostenere costi per la raccolta dei dati, la conservazione della documentazione, la verifica, la certificazione, gli audit e l'adeguamento dei sistemi di informazione. Questi costi potrebbero ripercuotersi su riciclatori, produttori di plastica riciclata, trasformatori, produttori di imballaggi, titolari di marchi, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica e produttori che immettono prodotti imballati sul mercato dell'UE. Le PMI potrebbero essere colpite in modo sproporzionato qualora la conformità dipendesse da dati complessi riguardanti la filiera o nel caso in cui i costi di certificazione e audit fossero per lo più fissi e quindi meno facilmente assorbibili dagli operatori più piccoli. Anche gli importatori e operatori delle filiere dei paesi terzi potrebbero essere colpiti qualora il contenuto riciclato utilizzato negli imballaggi immessi sul mercato dell'UE fosse collegato a rifiuti di plastica post-consumo raccolti, smistati o riciclati al di fuori dell'UE. La portata e la distribuzione di tali impatti dovranno essere esaminate sulla base di prove specifiche riguardanti la disponibilità dei dati, i costi di audit e certificazione, l'accesso a sistemi di verifica riconosciuti, la capacità di certificazione al di fuori dell'UE e i possibili effetti sulle filiere internazionali della plastica riciclata e degli imballaggi. Gli Stati membri e le autorità di vigilanza del mercato potrebbero dover adeguare i controlli e le pratiche di applicazione della normativa. Il principale impatto ambientale atteso è un uso più credibile e applicabile della plastica riciclata negli imballaggi, a vantaggio dell'efficienza delle risorse, di un riciclaggio di alta qualità e di una minore dipendenza dalla plastica vergine. I principali obiettivi di sviluppo sostenibile interessati dovrebbero essere l'OSS 12 (consumo e produzione responsabili), l'OSS 13 (lotta contro il cambiamento climatico) e l'OSS 9 (imprese, innovazione e infrastrutture). La proporzionalità delle iniziative sarà valutata utilizzando eventualmente i dati, la documentazione, la certificazione e i sistemi di audit esistenti, limitando inutili duplicazioni e tenendo conto delle esigenze delle PMI, degli obblighi di applicazione delle norme e della situazione delle filiere internazionali.	
Monitoraggio futuro	
La fase di attuazione sarà monitorata con gli elementi di prova generati ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, tra cui la documentazione tecnica, gli esiti delle verifiche e degli audit, i risultati della verifica della conformità e della vigilanza del mercato, i riscontri degli Stati membri e degli operatori economici e le informazioni raccolte da gruppi di esperti e comitati.	
C. Legiferare meglio	
Valutazione d'impatto	
Non è prevista una valutazione d'impatto poiché gli obiettivi relativi al contenuto riciclato, l'ambito di applicazione principale degli atti e i poteri conferiti sono già stati fissati dai legislatori nel regolamento (UE) 2025/40, che era accompagnato da una valutazione d'impatto. L'obiettivo dei tre atti è rendere operativi tali prescrizioni attraverso norme tecniche in materia di metodologia, verifica, criteri di sostenibilità ed equivalenza. La Commissione raccoglierà e analizzerà prove sui previsti costi e benefici, la fattibilità, la proporzionalità, l'applicabilità, gli impatti sulle PMI, le esigenze di vigilanza del mercato, le filiere internazionali e le implicazioni per i paesi terzi. Questi elementi di prova e la loro analisi serviranno per elaborare gli atti delegati e di esecuzione e saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione.	

Strategia di consultazione

Le attività di consultazione puntano a raccogliere le prove tecniche e pratiche necessarie per elaborare norme applicabili e proporzionate. Tutti i soggetti interessati all'interno e all'esterno dell'Unione europea avranno la possibilità di dare un riscontro attraverso il presente invito a presentare contributi pubblicato sul portale "Di' la tua". I contributi possono essere inviati in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE. Data la natura tecnica dell'iniziativa, la Commissione integrerà il presente invito con attività di consultazione mirate dei portatori di interessi. In linea con la politica "Legiferare meglio" della Commissione europea, volta a mettere a punto iniziative basate sulle migliori conoscenze disponibili, si invitano ricercatori scientifici, organizzazioni accademiche, società specializzate e associazioni scientifiche con competenze nelle tecnologie di riciclaggio della plastica, nel calcolo, nella verifica e certificazione del contenuto riciclato, nelle prestazioni ambientali e nelle filiere internazionali a presentare ricerche scientifiche, analisi e dati, sia pubblicati che di prossima pubblicazione.

Nella preparazione dei tre atti la Commissione desidera raccogliere elementi di prova in particolare sui seguenti aspetti:

1. Dati sulle importazioni di materiali plastici riciclati:
 - Qual è il volume annuo stimato di contenuti riciclati importati nell'UE da paesi terzi? (stime per tipo di polimero, se disponibili).
 - Qual è la percentuale degli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE provenienti da paesi terzi?
 - Quali paesi terzi sono le principali fonti di plastica riciclata o di contenuti riciclati importati nell'UE?
2. Sistema di verifica:
 - Quali sistemi di verifica, certificazione o catena di custodia vengono attualmente utilizzati per accertare l'origine, la tracciabilità e il contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo raccolti o riciclati?